



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

SEZIONE DISTACCATA DI SCHIO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Verbale d'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., del 20

febbraio 2013

Nella causa civile promossa

Da

[REDACTED], [REDACTED],

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., con l'avv.

[REDACTED] e [REDACTED], con domicilio eletto presso lo studio sito in [REDACTED]

[REDACTED]

- Attori oppONENTI -

Contro

[REDACTED]

[REDACTED] 070100100, in persona del legale rapp.te p.t., con l'avv. [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED], con domicilio eletto presso lo studio

dell [REDACTED]

- Convenuta opposta -



Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)

Sono oggi presenti l'avv. [REDACTED] per parte attrice nonché l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED] per parte convenuta opposta.

Parte attrice precisa le conclusioni come da citazione. Parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.

Le parti discutono oralmente riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 12.10 dà lettura della seguente sentenza, con il che la stessa si intende depositata.

FATTO E DIRITTO

[REDACTED], i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato loro su istanza di [REDACTED] in concordato preventivo, deducendo:

- l'inesistenza del titolo esecutivo, costituito da una sentenza asseritamente priva di sottoscrizione del giudice;
- la nullità della sentenza in questione, perchè priva dell'indicazione delle conclusioni delle parti;
- l'erroneo conteggio degli interessi come indicati in precetto.

L'opposizione appare infondata e va rigettata.

Non sussiste, in primo luogo, la nullità (*rectius* inesistenza) della sentenza del Tribunale di Pesaro- Sezione distaccata di Fano, notificata unitamente al precetto, posto che essa appare ritualmente sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 D.M. 21 febbraio 2011, nella formulazione antecedente la novella apportata dall'art. 7 D.M. 15 ottobre 2012 n.209, a mente del quale (in armonia, peraltro, con le previsioni di cui all'art. 22 CAD) "*l'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato nel fascicolo informatico, previa attestazione del deposito da*



parte della cancelleria o della segreteria dell'ufficio giudiziario mediante apposizione della data e della propria firma digitale.”

Se si esamina la copia autentica (cartacea) della sentenza in questione, si osserva agevolmente come essa porti, a margine di ciascuna pagina, una “coccarda”, da cui si desume l'apposizione della firma digitale sia ad opera del Cancelliere che ad opera del giudice.

Vero è che tale “coccarda” non è altro che un segno grafico automaticamente inserito nel documento digitale dal software in dotazione all'Ufficio giudiziario al fine di dare una mera rappresentazione dell'apposizione della firma digitale.

Tale firma, infatti, non potrebbe essere agevolmente riprodotta su un documento cartaceo, posto che essa non è costituita (come quella autografa) da un segno grafico, ma da un'infrastruttura a chiave pubblica, o, in altre parole, dall'incontro di una chiave pubblica - conoscibile da tutti e visibile sulla copia cartacea- e di una chiave privata, a conoscenza soltanto del firmatario.

Cionondimeno, anche la sola presenza del segno grafico in questione, accompagnata dalla certificazione di conformità all'originale operata dal Cancelliere (qui in forma “analogica”, per usare l'espressione contenuta nel CAD), pare idonea a fondare quantomeno una presunzione di avvenuta sottoscrizione della sentenza in forma digitale.

Ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso software utilizzato per confezionare e depositare la sentenza (Consolle del magistrato), non consente di accedere alla funzione di deposito di un documento se non previa sottoscrizione dello stesso.

Ne consegue che il provvedimento redatto con gli strumenti di cui all'art. 16 del Provvedimento 18 luglio 2011 (Specifiche tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adottato in esecuzione delle regole tecniche di cui al DM 21.2.2011) e attraverso il loro uso depositato in cancelleria, non può non essere corredato della firma digitale assegnata al giudice che



di tale firma è titolare. Nel caso di specie, poi, la sentenza risulta corredata di firma digitale del cancelliere, che non potrebbe essere apposta, alla luce delle stesse modalità di funzionamento dei software SICID e Consolle, se non dopo la sua sottoscrizione da parte del magistrato.

A ciò si aggiunga la considerazione che, ai sensi dell'art. 23 CAD, le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritte con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Nel caso di specie, invero, la copia della sentenza di cui si deduce l'inesistenza è contenuta in un supporto cartaceo, la cui conformità all'originale è attestata (in forma analogica) dal cancelliere. Tale attestazione, riguardando tutte le componenti dell'originale informatico, copre anche la sottoscrizione del giudice, che, di conseguenza, deve ritenersi positivamente dimostrata.

Peraltro va osservato che, nel caso di specie, la sentenza di cui si contesta l'inesistenza, risulta pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sicchè la medesima è stata pubblicata mediante la lettura che il giudice ne ha dato all'udienza del 2 maggio 2012.

Sotto tale profilo, dunque, l'opposizione deve ritenersi infondata.

Con il secondo motivo di opposizione, gli odierni attori deducono la nullità della sentenza in questione sotto il profilo della mancata indicazione, nell'epigrafe della stessa, delle conclusioni rassegnate dalle parti.

La censura appare inammissibile in questa sede, se la si ritiene volta a far valere il vizio della sentenza costituito dal fatto che il giudice non si sarebbe pronunciato su tutte le domande ed eccezioni proposte dalle parti. In questo caso, infatti, gli odierni oppositori avrebbero potuto proporre le proprie istanze nel giudizio d'appello, e non, invece, in sede di opposizione all'esecuzione, dove, come noto, possono costituire oggetto di controversia soltanto gli aspetti di regolarità formale del titolo giudiziale.



La censura sarebbe , comunque, infondata se fosse volta a far valere un vizio formale della sentenza, posto che l'omissione dell'indicazione delle conclusioni delle parti costituisce, al più, una irregolarità formale, irrilevante ai fini della validità del provvedimento (Cass. n.10853/12; 16999/07; 4208/07).

E', poi, infondato, anche il terzo motivo di opposizione, proposto soltanto dai sigg.ri Cano e Meneguzzo, ed avente ad oggetto il calcolo degli interessi operato in precetto, asseritamente senza tenere conto della limitazione della responsabilità delle persone sopra indicate. La censura attorea non coglie nel segno. A pag.2 del precetto, infatti, si legge chiaramente come l'opposta abbia intimato ai sig.ri [redacted] e [redacted] il pagamento degli importi di cui al titolo ed al precetto "nei limiti di euro 204.000 ciascuno", con il che deve ritenersi che della "limitazione di responsabilità" dedotta da parte attrice abbia tenuto conto la convenuta. Peraltro non vi è nemmeno incertezza sull'importo precettato nei confronti dei sigg.ri [redacted] e [redacted] posto che il solo importo capitale indicato dalla sentenza (338.618,69, oltre ad € 2250 per diritti e 10.000 per onorari) supera di gran lunga il limite della responsabilità degli odierni attori, sicchè non si può nemmeno far questione circa l'ammontare degli interessi dovuti.

Alla luce di tali considerazioni l'opposizione va rigettata.

Quanto alle spese di lite, va osservato che, sebbene la controversia veda la soccombenza integrale degli odierni opposenti, il motivo di opposizione concernente l'inesistenza del titolo esecutivo per difetto della sottoscrizione della sentenza del Tribunale di Pesaro si fonda su questioni assolutamente nuove e che non risultano mai affrontate prima d'ora.

Sussistono, dunque, gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, con condanna degli opposenti al pagamento dei restanti 2/3. Tali spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto che il valore della presente controversia deve ritenersi pari a quello della somma precettata, la cui debenza è stata integralmente contestata dagli attori.



P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa,

-rigetta integralmente l'opposizione;

-compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in € 8900 per compenso e 458 per spese vive, oltre IVA e CPA di legge, e condanna [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] in solido tra loro, al pagamento, in favore di [REDACTED]

liquidazione e concordato preventivo, della parte restante.

